CAMERA DEI DEPUTATI N. 2821-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORI **MARENGHI** ED **AIMI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

nella seduta del 14 febbraio 1961

—

Norme sull'ammasso volontario del burro

Presentata alla Presidenza il 18 aprile 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come vi è noto si è determinato sul mercato nazionale del burro una situazione di grave pesantezza che risale al settembre 1960. Il prezzo di questo prodotto, che nei mesi precedenti aveva superato le 800 lire il chilogrammo è sceso, nel settembre 1960 a lire 660; nel gennaio 1961 a lire 625. Nel febbraio e marzo si è verificata una lieve ripresa (lire 665 in febbraio; lire 660 in marzo). Rammentiamo che per il burro vige il sistema del « prezzo minimo » istituito con decreto ministeriale 4 dicembre 1958 che prevede la chiusura delle importazioni quando il prezzo scende al disotto di 750 lire il chilogrammo per il periodo 1° novembre-30 aprile, e di lire 650 il chilogrammo per il periodo 1° maggio-31 ottobre. Le importazioni vengono riaperte quando il prezzo interno supera tali minimi.

Nell'agosto 1960 il prezzo del burro ha superato il limite di lire 650 il chilogrammo. Aperte le frontiere gli operatori del settore hanno invaso il mercato di prodotto estero: da ciò il crollo dei prezzi. Nel periodo 3 settembre-23 settembre, come risulta anche dalla relazione al disegno di legge presentato dal Governo, sono stati importati oltre 220.000 quintali di burro, quantitativo superiore a quello globalmente introdotto nell'intero anno 1958 (quintali 190.000). Si prevede che le « scorte » siano sufficienti per tutto il 1961.

Alla diminuzione del prezzo del burro ha fatto riscontro una notevole diminuzione

anche del prezzo del latte industriale (lire 5-7 il litro). Si è così determinata una grave situazione di disagio per l'agricoltura di alcune Regioni del Paese.

In relazione a quanto abbiamo sopraesposto appare a nostro avviso evidente che si impone, per una efficace difesa del settore lattiero-caseario, anche il riesame del « congegno dei prezzi minimi » valido per i prodotti deperibili, meno valido per quelli che si possono conservare per lungo tempo. Si dovranno comunque evitare le importazioni massicce, ed impedire che il prodotto venga accumulato in notevoli quantità nei porti franchi nazionali o presso le dogane per essere poi importato, in brevissimo tempo. dagli speculatori. Per difendere il burro riteniamo necessario riesaminare anche il problema della margarina poiché l'abolizione della imposta di consumo per questo prodotto ha neutralizzato in parte l'azione dell'onere di fabbricazione.

* * *

Il Governo, appunto, allo scopo di normalizzare il mercato interno del burro, ha predisposto il presente disegno di legge che prevede « l'ammasso volontario » assistito con un contributo finanziario dello Stato nella misura massima di *lire 5.000 il quintale* e fino al limite complessivo di *100.000 quintali*. Il produttore conferente potrà così immettere nel mercato il prodotto allorché saranno smaltite le scorte o comunque quando il mercato offrirà prezzi che non siano come gli attuali « sottocosto ».

Onorevoli colleghi ! La maggioranza della Commissione Agricoltura, nella seduta del 24 marzo 1961, ha espresso voto favorevole al disegno di legge sottoposto al vostro esame. I relatori invitano pertanto la Camera a dare ad esso la propria approvazione.

MARENGHI ED AIMI, *Relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, integrate dalla legge 30 maggio 1960, n. 539, si applicano anche per l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61.

ART. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.